

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI INTERESSI
PER LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO
DEI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 05 n data
23.02.2000

^^

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Salamino dr. Maria Grazia)

Art. 1

Interessi per le annualità pregresse

1. Gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali sono applicati, per i periodi di imposta e per i rapporti tributari antecedenti a quelli in corso alla data del 15 maggio 1998 nelle stesse seguenti misure previste per le imposte erariali:
 - Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 nella misura del 4,5% semestrale e 9% annuale
 - Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996 nella misura del 3% semestrale e 6% annuale
 - Dal 1° gennaio 1997 al 14 maggio 1998 nella misura del 2,5% semestrale e 5% annuale
 - dal 15 maggio 1998 vengono applicati gli interessi così come previsti per i tributi erariali dalla legge 146/98, art .17;

Art. 2

Modalità di computo degli interessi

1. Gli interessi sono calcolati con riferimento al semestre compiuto e secondo i criteri di determinazione della concorrenza stabiliti dalle norme tributarie specifiche di riferimento, ad eccezione di quanto disposto dal comma successivo.
2. Gli interessi per la riscossione e il rimborso dell'ICIAP (imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni) sono calcolati secondo le misure, nonché il rispetto dei criteri di determinazione della concorrenza disciplinati dall'art. 5 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 1989 n. 144, come sostituito dall'art. 13, 1° comma, punto b) del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473.
3. Per i tributi per i quali il saggio d'interesse è calcolato in relazione al semestre compiuto, la modifica della misura degli interessi disposta da norme di legge o regolamenti, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento di modifica del saggio di interesse.

Art. 3

Esercizio del potere regolamentare

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la facoltà di determinare la misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei propri tributi in misura non superiore a quella determinata dal Ministero delle Finanze nell'esercizio del potere di cui all'art. 13, comma 3, del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994 n. 133 e secondo le modalità di computo e di decorrenza disciplinare con il regolamento ministeriale previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. Le variazioni della misura degli interessi, di cui al comma precedente, sono disposte con espressa modificazione al presente regolamento.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2. Le disposizioni regolamentari si applicano con riferimento agli avvisi di liquidazione, di accertamento d'ufficio e in rettifica e ai provvedimenti di rimborso emessi dalla data indicata al comma precedente, a prescindere dai periodi d'imposta a cui si riferiscono.

§§§§§§§§

TAVOLA n. 1

La situazione antecedente l'emanazione della Legge n. 146 dell'8 maggio 1998

Tributo	Riferimenti normativi	Misura dell'interesse
ICI	Art. 14, comma 6 D.Lgs n. 504/1992	7% per ogni semestre compiuto
Tarsu	Art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993	7% per ogni semestre compiuto
Tosap	Art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993	7% per ogni semestre compiuto
Imposta sulla pubblicità	Art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993	7% per ogni semestre compiuto

TAVOLA n. 2

Gli interessi in vigore in base al disposto dell'art. 17 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998

Tributo	Riferimenti normativi	Misura dell'interesse
ICI	Art. 14, comma 6 D.Lgs n. 504/1992 e art. 17 L. 146/1998	2,5% per ogni semestre compiuto
Tarsu	Art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993 e art. 17 L. 146/1998	2,5% per ogni semestre compiuto
Tosap	Art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993 e art. 17 L. 146/1998	2,5% per ogni semestre compiuto
Imposta sulla pubblicità	Art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993 e art. 17 L. 146/1998	2,5% per ogni semestre compiuto

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA